



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4607

SEDUTA DEL 23/06/2025

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

2021IT16RFPR010 – ISTITUZIONE DELLA MISURA «INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025» A VALERE SULL'AZIONE 1.3.3 «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

La Dirigente Maria Carla Ambrosini

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

### VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che all'Allegato I riporta la definizione di "impresa" e definisce la dimensione di impresa sulla base degli effettivi e delle soglie finanziarie;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

### RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia”;

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1 agosto 2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 30 settembre 2024, n. XII/3116 “Presa d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024”;

**VISTA** la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, per renderle più resilienti e competitive;

**DATO ATTO** che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 – «Un'Europa più competitiva e intelligente» l'Obiettivo Specifico 1.3 – «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali e alla transizione verso modelli di sostenibilità sociale e ambientale;

### **DATO ATTO** che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6894 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 e s.m.i. è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776:
  - nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 ha approvato i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo Specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI»;
  - con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024, ha aggiornato i criteri di ammissibilità specifica da applicare, tra le altre, anche alla Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI»;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.) e i successivi decreti n. 9743 del 27 giugno 2024 e n. 7621 del 29 maggio 2025 che ne hanno approvato l'aggiornamento;

### **DATO ATTO** che attraverso il Programma Regionale FESR 2021-2027 Regione Lombardia, tra l'altro:

- intende promuovere il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e rendere più efficiente il consumo delle risorse energetiche sul territorio con il risultato di incrementare la qualità e la diffusione dell'innovazione tecnologica nelle imprese anche in un'ottica "green";
- sostiene gli investimenti delle PMI, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali e alla transizione verso modelli di sostenibilità sociale e ambientale;
- prevede di realizzare azioni riguardanti il sostegno ad investimenti per sviluppo e adattamento di modelli di produzione, commercio e logistica e servizi efficienti e sostenibili, anche attraverso interventi di integrazione tra sistemi e le nuove tecnologie e investimenti per favorire la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti nelle imprese e la transizione verso modelli di business green;
- destina sovvenzioni attraverso misure con aiuti definiti sulla base della dimensione di impresa (es. microimprese), al fine di rafforzare la competitività delle PMI, considerato un ambito d'azione primario per la crescita economica della Lombardia;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

**RICHIAMATA** la D.G.R. 22 luglio 2024 n. XII/2829 “2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura «Investimenti – Linea Microimprese» a valere sull'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi” che, tra l'altro, ha;

- istituito la Misura “Investimenti – Linea Microimprese”;
- individuato Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio della Misura “Investimenti – Linea Microimprese”;

**RICHIAMATI** altresì:

- il d.d.u.o. 4 ottobre 2024 n.14847 di approvazione dell'Avviso della misura «Investimenti – Linea Microimprese» in attuazione della D.G.R. XII/2829 del 22 luglio 2024, che, tra l'altro, prevedeva l'apertura dello sportello in data 6 novembre 2024;
- il d.d.u.o. 27 marzo 2025 n. 4300 che ha disposto, a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria e della lista d'attesa previste dall'Avviso, approvato con il sopra richiamato d.d.u.o. 14847/2024, la chiusura dello sportello dell'Avviso;

**VALUTATA**, in considerazione del gradimento della misura “Investimenti – Linea Microimprese” attestato dall'ampia adesione delle imprese lombarde, l'opportunità di attivare una misura con le stesse caratteristiche della misura di cui sopra, approvata con la richiamata D.G.R. n. XII/2829;

**RITENUTO**, in attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027 Regione Lombardia, di attivare una misura a valere sull'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI», del PR FESR 2021-2027, denominata “Investimenti – Linea Microimprese 2025”;

**RICHIAMATE:**

- l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale, approvato con DGR del 18 dicembre 2023, n. 1536 e sottoscritto dalle parti in data 13 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028;
- la D.G.R. 1° luglio 2024, n. 2647 che, tra l'altro, ha approvato il Programma Operativo per il biennio 2024-2025 dell'Accordo;
- la D.G.R. 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;
- la D.G.R. 30 aprile 2025 n. XII/4263 che, da ultimo, ha aggiornato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027;



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

**DATO ATTO** che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, approvato con la D.G.R. n. XII/4263 sopra richiamata, prevede, tra l'altro, che:

- con la convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- al fine di verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e dai relativi manuali procedurali è costituito un apposito Gruppo di Lavoro, cui partecipano referenti dell'AdG, delle Direzioni competenti e dell'Organismo Intermedio;
- per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano Finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'OI, per il periodo 2023 - 2029, è pari ad un massimo di euro 231.737.500, di cui: euro 207.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico, e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali di competenza della DG Sviluppo economico ammontano ad euro 4.056.750,00;
- l'Autorità di Gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro;
- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

### **RICHIAMATI:**

- il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397, che ha stabilito:



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo Economico;
- di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai Dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;
- il decreto n. 2328 del 24 febbraio 2025 che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei costi funzionali dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia relativi alla convenzione per all'attuazione delle misure del PR FESR 21-27 ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021;

**RITENUTO** di individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della misura "Investimenti – Linea Microimprese 2025" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la predetta D.G.R. 30 aprile 2025 n. XII/4263, avente ad oggetto "2021IT16RFPR010 - Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027 – Aggiornamento dello schema convenzione di cui all'allegato A, Parte integrante e sostanziale della DGR 15 aprile 2024, n. XI/2171 e del d.d.u.o. n.11899 del 1 agosto 2024";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

**STABILITO** che:

- il contributo è concesso ed erogato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
  - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
  - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
    - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

- informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

#### **DATO ATTO** che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbero essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, si procederà d'ufficio con la concessione del contributo a fondo perduto nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;
- l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

**DATO ATTO** altresì che il contributo non è concesso ai soggetti beneficiari che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che la concessione delle agevolazioni è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione dell'agevolazione, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

**VISTA** Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione 2025 – 2027”;

**STABILITO** che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 20.000.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

“Investimenti – Linea Microimprese 2025”				
CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO € 2026	IMPORTO € 2027	TOTALE
14.01.203.16615 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.700.000,00	900.000,00	<b>3.600.000,00</b>
14.01.203.16616 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	6.000.000,00	2.000.000,00	<b>8.000.000,00</b>
14.01.203.16617 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	6.300.000,00	2.100.000,00	<b>8.400.000,00</b>
		<b>15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

**VISTO** l'Allegato A “2021IT16RFPR010 – Criteri della Misura “Investimenti – Linea Microimprese 2025” a valere sull'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**ATTESO** che la misura “Investimenti – Linea Microimprese 2025” è stata presentata al partenariato economico e sociale e agli stakeholder di riferimento in occasione della seduta del Tavolo Competitività del 30 maggio 2025;

**DATO ATTO** che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario Generale del 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 10 giugno 2025;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 17 giugno 2025;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota protocollo O1.2025.0012803 del 18 giugno 2025;



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

### **DATO ATTO** che:

- l'Organismo Intermedio garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 8 e seguenti;
- L'Organismo Intermedio assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

### **RITENUTO** di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- i necessari atti contabili e amministrativi, tra cui i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, secondo quanto stabilito nella Convenzione ex D.G.R. XII/4263;

**VISTA** la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

**VISTA** la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

**VERIFICATO** che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**All'unanimità** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare i criteri della misura "Investimenti – Linea Microimprese 2025" di cui all'Allegato A «2021IT16RFPR010 – Criteri della misura "Investimenti – Linea Microimprese 2025" a valere sull'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sull'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI», del PR FESR LOMBARDIA 2021-2027;
2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 20.000.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

<b>"Investimenti – Linea Microimprese 2025"</b>				
<b>CAPITOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO € 2026</b>	<b>IMPORTO € 2027</b>	<b>TOTALE</b>
14.01.203.16615 (RL 18%)	PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.700.000,00	900.000,00	<b>3.600.000,00</b>
14.01.203.16616 (UE 40%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	6.000.000,00	2.000.000,00	<b>8.000.000,00</b>
14.01.203.16617 (STATO 42%)	PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)	6.300.000,00	2.100.000,00	<b>8.400.000,00</b>
		<b>15.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>

3. di prevedere che il contributo di cui alla presente deliberazione si inquadra nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
4. di individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della misura "Investimenti – Linea Microimprese 2025" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la D.G.R. 30 aprile 2025 n. XII/4263, avente ad oggetto "2021IT16RFPR010 - Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027 – Aggiornamento dello schema convenzione di cui all'allegato A, Parte integrante e sostanziale della DGR 15 aprile 2024, n. XI/2171 e del d.d.u.o. n.11899 del 1 agosto 2024";
5. di dare atto che i costi funzionali per la gestione della misura "Investimenti – Linea Microimprese 2025", riconosciuti a Unioncamere Lombardia nella misura massima del 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente punto 2, sono garantiti dagli impegni assunti con il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397;
6. di dare atto che Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio:
  - garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 8 e seguenti;
  - assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;



**Regione Lombardia**

LA GIUNTA

7. di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
  - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
  - i necessari atti contabili e amministrativi, tra cui i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, secondo quanto stabilito nella Convenzione ex D.G.R. XII/4263;
  
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

<b>Titolo</b>	<b>2021IT16RFPR010 – CRITERI DELLA MISURA “INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025” A VALERE SULL’AZIONE 1.3.3 DEL PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA</b>
<b>Finalità</b>	La misura è finalizzata a sostenere le microimprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in ottica di crescita dimensionale; a tal fine si intende promuovere investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici.
<b>R.A. PRSS XII LGS.</b>	4.1.1.2 “Agevolare gli investimenti delle imprese finalizzati allo sviluppo aziendale e alla transizione digitale, tramite l’ammodernamento e l’ampliamento produttivo”
<b>Soggetti beneficiari</b>	<p>Microimprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano microimprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;</li> <li>- siano già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio);</li> <li>- abbiano da oltre 12 mesi una sede, legale o operativa, in cui si svolge l’attività produttiva in Lombardia (come risultante da visura camerale), nella quale sarà realizzato l’intervento;</li> <li>- ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni.</li> </ul> <p>Sono escluse le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano afferenti al codice Istat Ateco 2025 sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. n. 31/2008 art. 13 bis;</li> <li>- siano afferenti al codice Istat Ateco 2025 sezione L (Attività finanziarie e assicurative, già sezione K del codice Istat Ateco 2007);</li> <li>- siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;</li> <li>- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);</li> <li>- si trovino in stato liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;</li> <li>- rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.;</li> <li>- rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 7 del Reg. (UE) 1058/2021.</li> </ul>
<b>Dotazione finanziaria</b>	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente linea ammonta a € 20.000.000,00

<b>Fonte di finanziamento</b>	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia
<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	L'investimento minimo ammissibile è pari a euro 10.000,00. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000,00. Ulteriori caratteristiche dell'agevolazione saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.
<b>Regime di aiuto</b>	<p>I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).</p> <p>Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i contributi sono concessi a un'impresa unica fino a un massimo 300.000 euro nell'arco di tre anni, come stabilito all'art. 3.2;</li> <li>- il triennio da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile, come previsto al considerando 11. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti;</li> <li>- qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, si procederà d'ufficio con la concessione del contributo a fondo perduto nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;</li> <li>- l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);</li> <li>- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.</li> </ul> <p>Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;</li> <li>- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.</li> </ul>
<b>Interventi ammissibili</b>	Sono ammissibili al contributo a fondo perduto gli interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature da realizzare nella sede legale o operativa oggetto di intervento con l'obiettivo di efficientamento energetico di un ammontare minimo di 10.000,00 euro. Gli interventi dovranno essere realizzati unicamente presso la sede legale o operativa indicata in domanda, oggetto di

	<p>intervento e presente in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale). In presenza di più sedi ubicate in Lombardia, il soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.</p> <p>Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nell'Avviso attuativo; non saranno in ogni caso ammessi progetti di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021;</li> <li>- destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.</li> </ul>
<p><b>Spese ammissibili</b></p>	<p>La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica che dettaglia gli interventi finalizzati a conseguire un effettivo efficientamento energetico del sistema produttivo rispetto alle condizioni pre-investimento.</p> <p>Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spese, purché espressamente indicate nella relazione tecnica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento;</li> <li>b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto d'intervento, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f);</li> <li>c) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di intervento;</li> <li>d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia;</li> <li>e) acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);</li> <li>f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;</li> <li>g) acquisto di software e di licenze d'uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda;</li> <li>h) costi di formazione riconducibili agli interventi presentati;</li> <li>i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle voci da a) ad h);</li> <li>j) spese generali determinate in misura forfettaria pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a i).</li> </ol> <p>Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili a contributo solo se la somma delle spese ammesse di cui alle lettere a), c), d) e) e f) è almeno pari a euro 10.000,00.</p> <p>La relazione tecnica deve riportare i consumi energetici pre-intervento e la riduzione prevista a seguito della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda stessa con riferimento esclusivamente alle voci di cui alle lettere a), c), e), e f).</p> <p>Per la relazione tecnica l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più soggetti tra i seguenti:</p>

	<p>a) EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;</p> <p>b) tecnico iscritto, al momento della presentazione della relazione, all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali sottoposti a vigilanza ministeriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali</li> <li>– Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati</li> <li>– Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori</li> <li>– Ordine dei Geologi</li> <li>– Ordine dei Geometri</li> <li>– Ordine degli Ingegneri</li> <li>– Ordine dei Tecnologi alimentari</li> <li>– Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati</li> <li>– Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati</li> <li>– Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici</li> </ul> <p>Nell'Avviso attuativo saranno dettagliati gli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS al Programma FESR 2021-2027 in riferimento al rispetto del principio DNSH.</p> <p>Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.</p> <p>Sono ammissibili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), le spese sostenute e quietanzate dalla data di presentazione della domanda di partecipazione (ad eccezione delle spese per la relazione tecnica ammissibili a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione) e fino alla data di presentazione della rendicontazione.</p> <p>Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).</p> <p>Ulteriori caratteristiche delle spese ammissibili e della relazione tecnica sull'efficiamento energetico saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p>
<p><b>Tipologia della procedura</b></p>	<p>Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Avviso attuativo e saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma "Bandi e servizi".</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascun soggetto richiedente può presentare più di una domanda, purché:</p>

	<p>a) le precedenti domande di partecipazione siano state ritirate prima del provvedimento di concessione;</p> <p>b) eventuali precedenti domande di partecipazione non siano state ammesse.</p>		
<p><b>Istruttoria e valutazione</b></p>	<p>L'attività istruttoria (formale e tecnica) è effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio.</p> <p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – ammissibilità formale e tecnica – è effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sulla piattaforma "Bandi e servizi".</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li> <li>- completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;</li> <li>- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione.</li> </ul> <p>L'istruttoria tecnica viene eseguita sulla base dei seguenti criteri:</p>		
<p><b>Ambito di valutazione</b></p>	<p><b>Criteri di valutazione</b></p>	<p><b>Elementi di valutazione</b></p>	<p><b>Punteggio assegnabile</b></p>
<p>Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta (da 0 a 5 punti)</p>	<p>Sostenibilità finanziaria (valutata come rapporto tra l'investimento presentato e il fatturato dell'impresa proponente)</p>	<p>≤30%</p>	<p>5 punti</p>
		<p>&gt;30% e ≤ 35%</p>	<p>3 punti</p>
		<p>&gt;35%</p>	<p>0 punti</p>
<p><b>Punteggio minimo da conseguire per l'accesso alla valutazione di qualità dell'operazione</b></p>		<p><b>3 punti</b></p>	
<p>Qualità dell'operazione (da 0 a 95 punti)</p>	<p>Produzione di energia dichiarata da fonti rinnovabili attraverso gli interventi di cui alla tipologia di spesa b) e d)</p>	<p>Nuovo impianto per la produzione di energie rinnovabili con o senza sistema di accumulo</p>	<p>15 punti</p>
		<p>Acquisto del solo sistema di accumulo</p>	<p>5 punti</p>
		<p>Nessuno</p>	<p>0 punti</p>
	<p>Complessità dell'intervento, valutato come numero di differenti tipologie di</p>	<p>4 tipologie</p>	<p>10 punti</p>
		<p>2 o 3 tipologie</p>	<p>5 punti</p>

	spese previste tra quelle di cui alle tipologie di spesa c), e), f), g)	1 tipologia	0 punti
	Presenza di interventi finalizzati al rinnovo di impianti e attrezzature, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa a)	SI	5 punti
		NO	0 punti
	Presenza di attività di formazione riconducibili all'intervento, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa h)	SI	5 punti
		NO	0 punti
	Capacità di generare efficienza energetica: Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici misurati in TEP* evitati attraverso acquisto e installazione di macchinari e attrezzature di cui alle lettere a), c), e), f). Il valore deve essere indicato nella relazione tecnica	≥10%	60 punti
		≥5% e <10%	55 punti
		≥ 3% e < 5%	50 punti
		≥1% e <3%	40 punti
		<1	0 punti
	<b>Punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità</b>	<b>100 punti</b>	
Premialità (max 5 punti)	Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della l. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.	SI	1 punti
		NO	0 punti
	Rilevanza della componente femminile o giovanile (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere)	SI	1 punti
		NO	0 punti
	Presenza di sistemi di certificazione ambientale alla data di presentazione della domanda	SI	3 punti
		NO	0 punti
Donazione di asset materiali (es. macchinari, arredi, hardware etc.) sostituiti con asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede nel territorio regionale, etc.)	SI	1 punti	
	NO	0 punti	
	<p>Per essere ammessi all'agevolazione, i progetti devono ottenere una valutazione almeno pari a 3 con riferimento all'ambito di valutazione "Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta" e il punteggio complessivo deve essere pari ad almeno 60 punti, inclusa la premialità.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Soggetto gestore procede all'adozione della Determinazione di concessione delle agevolazioni o di rigetto della domanda di partecipazione, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.</p>		
<b>Soggetto gestore</b>	Il soggetto gestore della misura è Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del PR FESR 2021-27 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le		

	<p>misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027 approvata con DGR 30 aprile 2025 n. XII/4263.</p>
<b>Modalità di erogazione dell'agevolazione</b>	<p>Il contributo è erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione a cura del Soggetto Gestore medesimo. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.</p> <p>Gli investimenti devono essere realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, e comunque ad almeno 10.000,00 euro escluse le spese di cui alla voce b). In sede di verifica della rendicontazione e ai fini dell'erogazione del contributo sarà valutata la coerenza tra l'investimento presentato e ammesso e l'investimento effettivamente realizzato e rendicontato, anche in relazione alla valutazione di ammissibilità tecnica che ha determinato la concessione del contributo.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di rendicontazione e di erogazione saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.</p>
<b>Tempistiche</b>	<p>Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi dalla data di notifica al soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi).</p>
<b>Possibili impatti</b>	<p>Sviluppo sostenibile: positivo</p>
<b>Indicatori</b>	<p>Indicatori di output: RCO01: Imprese sostenute RCO02: Imprese sostenute mediante sovvenzioni</p> <p>Indicatore di risultato: RCR02: Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p>
<b>Complementarietà tra fondi</b>	<p>NO</p>